CAMERA DEI DEPUTATI N. 4082

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, FRANCHI FRANCO, SERVELLO, TATARELLA

Presentata il 20 ottobre 1986

Equiparazione della indennità di accompagnamento degli invalidi civili a quella degli invalidi di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La recente legge 6 ottobre 1986, n. 656, ha previsto, molto opportunamente, l'attribuzione di un assegno aggiuntivo annuo, con decorrenza 1° gennaio 1985, in favore dei titolari di una pensione di guerra, adeguato automaticamente alle variazioni previste dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Questo assegno aggiuntivo si applica anche all'indennità di assistenza e di accompagnamento per i grandi invalidi di guerra, ed il legislatore ha inteso, poi, precisare (articolo 1, comma 3) che « il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti ».

E qui sorge un problema interpretativo, poiché, per gli invalidi civili, esiste una norma (articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18) che dice: « Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tabella E, lettera *a*-bis), n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ».

Questo principio della equiparazione venne, poi, confermato dalla legge 26 luglio 1984, n. 392, intitolata « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili ».

Questa legge dice che « l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1983, della indennità di accompagnamento istituita in

favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui... ».

Pertanto, se il legislatore, nel primo periodo del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ha voluto specificare che l'adeguamento automatico è applicabile esclusivamente a favore di *ex* combattenti, titolari di pensione di guerra, con ciò avrebbe escluso dai benefici altre categorie similari.

Ma avendo detto, nel secondo periodo dello stesso comma, che per « categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra », « continuano ad applicarsi le norme previgenti » il legislatore ha confermato la validità della equiparazione dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili (nei limiti di cui alla citata legge di interpretazione autentica del 26 luglio 1984, n. 392) stabilita dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 – in quanto si tratta di « norma previgente » –.

Pertanto si presenta la seguente proposta di legge, al fine di evitare equivoci interpretativi in danno degli invalidi civili che hanno diritto alla indennità di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, deve intendersi nel senso che l'adeguamento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista per gli invalidi di guerra è automaticamente applicato in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti, o non autosufficienti, con la stessa decorrenza, e con le stesse modalità di adeguamento automatico, secondo quanto stabilito dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dalla successiva legge di interpretazione autentica 26 luglio 1984, n. 392.